

INDIRIZZO (UE) 2020/1554 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA**del 14 ottobre 2020****che modifica l'indirizzo BCE/2011/23 in relazione alla frequenza della segnalazione alla Banca centrale europea sulla qualità delle statistiche esterne (BCE/2020/52)**

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea e, in particolare, gli articoli 3.1, 3.3, 5.1, 12.1, 14.3 e 16,

visto il Regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea ⁽¹⁾ e in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) La valutazione della qualità dei dati nel campo delle statistiche esterne è effettuata in conformità al quadro di riferimento per la qualità delle statistiche della Banca centrale europea (BCE) e include la presentazione di una relazione periodica da parte del Comitato esecutivo al Consiglio direttivo della BCE. Il monitoraggio della qualità dei dati è fondamentale e dovrebbe essere svolto in maniera tempestiva.
- (2) Tuttavia, si dovrebbe raggiungere il giusto equilibrio tra la necessità di monitoraggio e la frequenza della segnalazione delle informazioni pertinenti al Consiglio direttivo. Pertanto, è necessario aggiornare la frequenza con la quale il Comitato esecutivo effettua segnalazioni sulla qualità delle statistiche esterne al Consiglio direttivo. Al fine di consentire l'analisi della qualità, il Comitato esecutivo dovrebbe presentare la prima relazione sulla qualità al Consiglio direttivo dopo l'adozione del presente indirizzo entro la fine del 2022.
- (3) I concetti sottesi alla raccolta e alla compilazione delle statistiche esterne sono validi e saldamente ancorati nella sesta edizione del manuale della bilancia dei pagamenti e della posizione patrimoniale sull'estero (*Balance of Payments and International Investment Position Manual*, BPM6) ⁽²⁾ del Fondo monetario internazionale. Tuttavia, tali concetti spesso necessitano di chiarimenti, alcuni dei quali sono di particolare importanza per la compilazione accurata degli aggregati dell'area dell'euro. È pertanto necessario aggiornare i concetti di conto finanziario e posizione patrimoniale sull'estero di cui all'allegato III dell'indirizzo 2012/120/UE della Banca centrale europea (BCE/2011/23) ⁽³⁾.
- (4) Qualora siano individuate gravi criticità relative alla qualità dei dati, è opportuno offrire al Comitato esecutivo la possibilità di presentare relazioni supplementari al Consiglio direttivo ove lo reputi necessario. Per la stessa ragione, è altresì opportuno disporre che il Comitato esecutivo sia in grado di esercitare tale potere discrezionale a decorrere dal 2022.
- (5) In linea con il quadro di riferimento sulla qualità delle statistiche della BCE è opportuno che talune informazioni contenute in tali relazioni siano rese pubbliche.
- (6) A decorrere dal 1° marzo 2021, l'indirizzo (UE) 2018/1151 della Banca centrale europea (BCE/2018/19) ⁽⁴⁾ prescrive che il Comitato esecutivo segnali annualmente al Consiglio direttivo sulla qualità delle statistiche esterne. Al fine di raggiungere il giusto equilibrio tra la necessità di monitoraggio e la frequenza della segnalazione delle informazioni pertinenti al Consiglio direttivo, la frequenza stabilita nell'indirizzo BCE/2011/23 dovrebbe essere ulteriormente estesa divenendo una segnalazione biennale. Dunque, per motivi di trasparenza, dovrebbe essere concesso tempo sufficiente tra l'applicazione dell'obbligo di segnalazione annuale ai sensi dell'indirizzo (UE) 2018/1151 e l'applicazione del più recente obbligo di segnalazione biennale ai sensi del presente indirizzo. Le banche centrali nazionali (BCN) e il Comitato esecutivo dovrebbero pertanto essere tenuti a conformarsi al presente indirizzo a decorrere dal 1° luglio 2021.

⁽¹⁾ GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8.

⁽²⁾ Disponibile all'indirizzo: <https://www.imf.org/>

⁽³⁾ Indirizzo 2012/120/UE della Banca centrale europea, del 9 dicembre 2011, sugli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea nel settore delle statistiche esterne (BCE/2011/23) (GU L 65 del 3.3.2012, pag. 1).

⁽⁴⁾ Indirizzo (UE) 2018/1151 della Banca centrale europea, del 2 agosto 2018, che modifica l'indirizzo BCE/2011/23 sugli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea nel settore delle statistiche esterne (BCE/2018/19) (GU L 209 del 20.8.2018, pag. 2).

